

STATUTO TIPO CONSORTILE

ALLEGATO

ALLA CONVENZIONE TIPO PER LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA ENTI LOCALI RICOMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

INDICE

Articolo 1 - Costituzione e Denominazione

Articolo 2 - Durata e Sede

Articolo 3 - Finalità

Articolo 4 - Funzioni

Articolo 5 - Quote di partecipazione

Articolo 6 - Organi del Consorzio

Articolo 7 - Composizione dell'Assemblea

Articolo 8 - Attribuzioni dell'Assemblea

Articolo 9 - Convocazione dell'Assemblea

Articolo 10 - Funzionamento dell'Assemblea

Articolo 11 - Consiglio di Amministrazione

Articolo 12 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Articolo 13 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Articolo 14 - Presidente

Articolo 15 - Commissioni consultive

Articolo 16 - Collegio dei revisori

Articolo 17 - Trasmissione atti fondamentali del Consorzio agli Enti locali consorziati

Articolo 18 - Forme di consultazione

Articolo 19 - Direttore, uffici e personale

Articolo 20 - Patrimonio

Articolo 21 - Contabilità e finanza

Articolo 22 - Mezzi finanziari

Articolo 23 - Ripartizione delle spese

Articolo 24 - Servizi di Tesoreria

Articolo 25 - Conflitti

Articolo 26 - Cessazione del Consorzio

Articolo 27 - Norma finale di rinvio

STATUTO CONSORTILE

Articolo 1

Costituzione e Denominazione

1. In applicazione dell'articolo 148 del d.lgs. n. 152/2006 e dell'articolo 48, comma 1, della l.r. n. 26/2003, tra i seguenti Enti locali:

Provincia di	COMO	Comune di	CASTIGLIONE D'INTELVI	Comune di	LENNO
Comune di	ALBAVILLA	Comune di	CAVALLASCA	Comune di	LEZZENO
Comune di	ALBESE CON CASSANO	Comune di	CAVARGNA	Comune di	LIMIDO COMASCO
Comune di	ALBIOLO	Comune di	CERANO D'INTELVI	Comune di	LIPOMO
Comune di	ALSERIO	Comune di	CERMENATE	Comune di	LIVO
Comune di	ALZATE BRIANZA	Comune di	CERNOBBIO	Comune di	LOCATE VARESINO
Comune di	ANZANO DEL PARCO	Comune di	CIRIMIDO	Comune di	LOMAZZO
Comune di	APPIANO GENTILE	Comune di	CIVENNA	Comune di	LONGONE AL SEGRINO
Comune di	ARGEGNO	Comune di	CLAINO CON OSTENO	Comune di	LUISAGO
Comune di	AROSIO	Comune di	COLONNO	Comune di	LURAGO D'ERBA
Comune di	ASSO	Comune di	COMO	Comune di	LURAGO MARINONE
Comune di	BARNI	Comune di	CONSIGLIO DI RUMO	Comune di	LURATE CACCIVIO
Comune di	BELLAGIO	Comune di	CORRIDO	Comune di	MAGREGLIO
Comune di	BENE LARIO	Comune di	CREMIA	Comune di	MARIANO COMENSE
Comune di	BEREGAZZO CON FIGLIARO	Comune di	CUCCIAGO	Comune di	MASLIANICO
Comune di	BINAGO	Comune di	CUSINO	Comune di	MENAGGIO
Comune di	BIZZARONE	Comune di	DIZZASCO	Comune di	MERONE
Comune di	BLESSAGNO	Comune di	DOMASO	Comune di	MEZZEGRA
Comune di	BLEVIO	Comune di	DONGO	Comune di	MOLTRASIO
Comune di	BREGNANO	Comune di	DOSSO DEL LIRO	Comune di	MONGUZZO
Comune di	BRENNA	Comune di	DREZZO	Comune di	MONTANO LUCINO
Comune di	BRIENNO	Comune di	ERBA	Comune di	MONTEMEZZO
Comune di	BRUNATE	Comune di	EUPILIO	Comune di	MONTORFANO
Comune di	BULGAROGROSSO	Comune di	FAGGETO LARIO	Comune di	MOZZATE
Comune di	CABIATE	Comune di	FALOPPIO	Comune di	MUSSO
Comune di	CADORAGO	Comune di	FENEGRÒ	Comune di	NESSO
Comune di	CAGLIO	Comune di	FIGINO SERENZA	Comune di	NOVEDRATE
Comune di	CAGNO	Comune di	FINO MORNASCO	Comune di	OLGIATE COMASCO
Comune di	CAMPIONE D'ITALIA	Comune di	GARZENO	Comune di	OLTRONA DI SAN MAMETTE
Comune di	CANTÙ	Comune di	GERA LARIO	Comune di	ORSENIGO
Comune di	CANZO	Comune di	GERMASINO	Comune di	OSSUCCIO
Comune di	CAPIAGO INTIMIANO	Comune di	GIRONICO	Comune di	PARÈ
Comune di	CARATE URIO	Comune di	GRANDATE	Comune di	PEGLIO
Comune di	CARBONATE	Comune di	GRANDOLA ED UNITI	Comune di	PELLIO INTELVI
Comune di	CARIMATE	Comune di	GRAVEDONA	Comune di	PIANELLO DEL LARIO
Comune di	CARLAZZO	Comune di	GRIANTE	Comune di	PIGRA
Comune di	CARUGO	Comune di	GUANZATE	Comune di	PLESIO
Comune di	CASASCO D'INTELVI	Comune di	INVERIGO	Comune di	POGNANA LARIO
Comune di	CASLINO D'ERBA	Comune di	LAGLIO	Comune di	PONNA
Comune di	CASNATE CON BERNATE	Comune di	LAINO	Comune di	PONTE LAMBRO
Comune di	CASSINA RIZZARDI	Comune di	LAMBRUGO	Comune di	PORLEZZA
Comune di	CASTELMARTE	Comune di	LANZO D'INTELVI	Comune di	PROSERPIO
Comune di	CASTELNUOVO BOZZENTE	Comune di	LASNIGO	Comune di	PUSIANO

Comune di	RAMPONIO VERNA	Comune di	SCHIGNANO	Comune di	VAL REZZO
Comune di	REZZAGO	Comune di	SENNA COMASCO	Comune di	VALBRONA
Comune di	RODERO	Comune di	SOLBIATE	Comune di	VALMOREA
Comune di	RONAGO	Comune di	SORICO	Comune di	VALSOLDA
Comune di	ROVELLASCA	Comune di	SORMANO	Comune di	VELESO
Comune di	ROVELLO PORRO	Comune di	STAZZONA	Comune di	VENIANO
Comune di	SALA COMACINA	Comune di	TAVERNERIO	Comune di	VERCANA
Comune di	S. BARTOLOMEO VAL CAVARGNA	Comune di	TORNO	Comune di	VERTEMATE CON MINOPRIO
Comune di	S. FEDELE INTELVI	Comune di	TREMEZZO	Comune di	VILLA GUARDIA
Comune di	S. FERMO DELLA BATTAGLIA	Comune di	TREZZONE	Comune di	ZELBIO
Comune di	S. NAZZARO VAL CAVARGNA	Comune di	TURATE		
Comune di	SAN SIRO	Comune di	UGGIATE TREVANO		

è costituito un Consorzio ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 267/2000, denominato "Autorità d'Ambito [?]".

Articolo 2

Durata e Sede

1. Il Consorzio è costituito a tempo determinato e cessa allo scadere della convenzione istitutiva (di durata pari a ventinove anni) approvata dagli Enti locali consorziati sulla base dello schema tipo regionale.
2. Il Consorzio ha sede nel Comune di Como.

Articolo 3

Finalità

1. Il Consorzio costituisce e realizza la forma di coordinamento e cooperazione tra gli Enti locali appartenenti all'ambito territoriale ottimale della Provincia di Como per l'esercizio delle funzioni di governo del servizio idrico integrato e di programmazione e controllo del medesimo. In particolare, il Consorzio ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale e di provvedere all'esecuzione delle attività di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo sullo svolgimento di detto servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 9, e dell'articolo 48 della l.r. n. 26/2003 e succ. mod.

Articolo 4

Funzioni

1. Il Consorzio svolge le funzioni previste dalla l.r. n. 26/2003 e succ. mod., dalle leggi di riferimento sul ciclo integrato delle acque e dalla convenzione istitutiva approvata dagli Enti locali consorziati sulla base dello schema tipo regionale.

Articolo 5

Quote di partecipazione

1. Le quote di partecipazione dei comuni o dell'Unione dei Comuni al Consorzio, calcolate in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune, come risultante dall'ultimo censimento demografico antecedente alla costituzione del Consorzio, risultano dalla formula:

$$\frac{\text{Pop. Residente nel Comune o nell'Unione dei Comuni} + \text{pop. Residente nell'ATO}}{\text{N. Comuni dell'ATO}}$$

Scomputata la percentuale di partecipazione della provincia di cui al successivo comma 2, le quote di partecipazione sono le seguenti:

Comuni	% sul totale
Albavilla	0.78%
Albese con Cassano	0.61%
Albiolo	0.47%
Alserio	0.37%
Alzate Brianza	0.66%
Anzano del Parco	0.41%
Appiano Gentile	0.87%
Argegno	0.33%
Arosio	0.65%
Asso	0.54%
Barni	0.32%
Bellagio	0.52%
Bene Lario	0.30%
Beregazzo con Figliaro	0.47%
Binago	0.63%
Bizzarone	0.40%
Blessagno	0.30%
Blevio	0.38%
Bregnano	0.71%
Brenna	0.43%
Brienno	0.31%
Brunate	0.42%
Bulgarograsso	0.53%
Cabiate	0.85%
Cadorago	0.83%
Caglio	0.31%
Cagno	0.43%
Campione d'Italia	0.47%
Cantù	3.23%
Canzo	0.69%
Capiago Intimiano	0.68%
Carate Urio	0.38%
Carbonate	0.49%
Carimate	0.60%
Carlazzo	0.50%
Carugo	0.72%
Casasco d'Intelvi	0.31%
Caslino d'Erba	0.42%
Casnate con Bernate	0.64%
Cassina Rizzardi	0.48%
Castelmarte	0.38%
Castelnuovo Bozzente	0.34%
Castiglione d'Intelvi	0.34%
Cavallasca	0.51%
Cavargna	0.30%
Cerano d'Intelvi	0.32%
Ceremate	1.00%
Cernobbio	0.84%
Cirimido	0.44%
Civenna	0.33%
Claino con Osteno	0.32%
Colonno	0.32%
Como	6.88%
Consiglio di Rumo	0.38%
Corrido	0.34%

Comuni	% sul totale
Cremia	0.34%
Cucciago	0.55%
Cusino	0.30%
Dizzasco	0.32%
Domaso	0.40%
Dongo	0.57%
Dozzo del Liro	0.30%
Drezzo	0.36%
Erba	1.65%
Eupilio	0.49%
Faggeto Lario	0.38%
Faloppio	0.57%
Fenegrò	0.49%
Figino Serenza	0.67%
Fino Mornasco	0.97%
Garzeno	0.36%
Gera Lario	0.35%
Germasino	0.30%
Gironico	0.45%
Grandate	0.52%
Grandola ed Uniti	0.38%
Gravedona	0.50%
Griante	0.34%
Guanzate	0.70%
Inverigo	0.93%
Laglio	0.35%
Laino	0.32%
Lambrugo	0.46%
Lanzo d'Intelvi	0.39%
Lasnigo	0.31%
Lenno	0.43%
Lezzeno	0.45%
Limido Comasco	0.47%
Lipomo	0.74%
Livo	0.29%
Locate Varesino	0.61%
Lomazzo	0.95%
Longone al Segrino	0.40%
Luisago	0.48%
Lurago d'Erba	0.68%
Lurago Marinone	0.44%
Lurate Caccivio	1.09%
Magreglio	0.32%
Mariano Comense	1.98%
Maslianico	0.57%
Menaggio	0.54%
Merone	0.58%
Mezzegra	0.36%
Moltrasio	0.43%
Monguzzo	0.44%
Montano Lucino	0.64%
Montemezzo	0.30%
Montorfano	0.49%
Mozzate	0.85%
Musso	0.37%

Comuni	% sul totale
Nesso	0.39%
Novedrate	0.52%
Olgiate Comasco	1.15%
Oltrona di San Mamette	0.45%
Orsenigo	0.47%
Ossuccio	0.36%
Parè	0.41%
Peglio	0.29%
Pellio Intelvi	0.35%
Pianello del Lario	0.36%
Pigra	0.30%
Plesio	0.34%
Pognana Lario	0.35%
Ponna	0.30%
Ponte Lambro	0.62%
Porlezza	0.62%
Proserpio	0.35%
Pusiano	0.37%
Ramponio Verna	0.31%
Rezzago	0.30%
Rodero	0.37%
Ronago	0.40%
Rovellasca	0.80%
Rovello Porro	0.74%
Sala Comacina	0.33%
S. Bartolomeo Val Cavargna	0.37%
S. Fedele Intelvi	0.40%
S. Fermo della Battaglia	0.63%
S. Nazzaro Val Cavargna	0.31%
S. Siro	0.43%
Schignano	0.36%
Senna Comasco	0.51%
Solbiate	0.47%
Sorico	0.38%
Sormano	0.33%
Stazzona	0.33%
Tavernerio	0.73%
Torno	0.38%
Tremezzo	0.39%
Trezzone	0.29%
Turate	0.94%
Uggiate Trevano	0.60%
Valbrona	0.48%
Valmorea	0.49%
Val Rezzo	0.30%
Valsolda	0.42%
Veleso	0.30%
Veniano	0.47%
Vercana	0.34%
Vertemate con Minoprio	0.60%
Villa Guardia	0.82%
Zelbio	0.29%
PROVINCIA	10.00%
TOTALE	100.00%

Le quote sono aggiornate con periodicità biennale, ovvero quando si verificano mutamenti significativi dei fattori alla base del calcolo delle quote.

2. Alla provincia di Como è attribuita una quota di partecipazione al Consorzio pari al 10%.

Articolo 6

Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Direttore;
- e) il Collegio dei revisori.

Articolo 7

Assemblea

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli Enti locali consorziati nella persona del presidente della provincia e dei sindaci o loro delegati. Il mandato di rappresentanza cessa di diritto quando il sindaco, il presidente della provincia o il Presidente dell'Unione è decaduto dalla carica; di conseguenza cessa di diritto l'eventuale delega, salvo non siano eletti nel Consiglio di Amministrazione, nel qual caso restano in carica per tutta la durata del mandato.

3. Nel caso di Unioni i cui comuni aderenti abbiano aderito singolarmente come tali all'ATO, è ammesso che il Presidente dell'Unione rappresenti, oltre il proprio Comune anche i Comuni costituenti l'Unione stessa attraverso apposita delega dei singoli Comuni.

4. Nel caso di Unioni che abbiano aderito all'ATO in quanto tali, avendo i Comuni costituenti l'Unione trasferito alla stessa la funzione del ciclo idrico integrato, il Presidente dell'Unione o suo delegato, rappresenta tutti i Comuni costituenti l'Unione medesima senza necessità di alcuna delega.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente.

Articolo 8

Attribuzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea è titolare della funzione di indirizzo generale dell'attività del Consorzio e ad essa spetta, pertanto, deliberare i seguenti atti fondamentali:

- a) individuazione ed attuazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalle normative europee, statali e regionali;
- b) approvazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dei contenuti del contratto di servizio che regola i rapporti tra il Consorzio e i soggetti cui compete la gestione e l'erogazione del servizio idrico;
- c) approvazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, del piano d'ambito;
- d) determinazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, del sistema tariffario del servizio idrico integrato e definizione delle modalità di riparto tra i soggetti interessati;
- e) affidamento, su proposta del Consiglio di Amministrazione, del servizio idrico integrato;
- f) approvazione del rapporto annuale del Consiglio di Amministrazione in merito alla vigilanza svolta sulle attività poste in essere dai soggetti cui compete la gestione e l'erogazione del servizio idrico, nonché in merito al controllo del rispetto del contratto di servizio, anche nell'interesse dell'utente;
- g) definizione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delle aree di intervento e delle modalità di raccordo e di coordinamento con gli ambiti territoriali limitrofi anche di altre regioni;
- h) individuazione e modifica, su proposta del Consiglio di Amministrazione, degli agglomerati di cui all'articolo 74, comma 1, lettera n), del d.lgs. n. 152/2006;
- i) elezione e revoca del Presidente;
- j) determinazione del numero dei componenti, elezione e revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione;

- k) elezione e revoca del Collegio dei Revisori dei Conti o dei singoli revisori;
- l) approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo e del bilancio di esercizio;
- m) determinazione dell'entità del fondo di dotazione consortile;
- n) adozione di regolamenti, nonché di ogni altro provvedimento demandato alla sua competenza da leggi o regolamenti.
- o) determinazione dell'indennità di funzione e/o del gettone di presenza degli amministratori;
- p) determinazione dei compensi del Presidente e dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

Articolo 9

Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per la verifica della gestione del servizio idrico integrato e ogni qualvolta risulti necessario per modificare il presente statuto o per particolari problematiche connesse alla gestione ed all'organizzazione del servizio idrico integrato.
2. L'Assemblea si riunisce inoltre tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga necessario per trattare argomenti di competenza assembleare ovvero in caso di richiesta di almeno un terzo, in termini numerici o di quote di partecipazione, degli Enti locali consorziati.
3. La convocazione è disposta dal Presidente mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora della prima e della seconda convocazione dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
4. L'avviso deve pervenire agli interessati almeno 15(quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza mediante servizio postale, telegramma, telefax, posta elettronica o altro mezzo idoneo.
5. Nei casi d'urgenza l'Assemblea può essere convocata 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza mediante telegramma, telefax, posta elettronica o altro mezzo idoneo recante in sintesi gli argomenti da trattare.
6. Almeno 5(cinque) giorni prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati nella segreteria del Consorzio a disposizione degli Enti locali consorziati. La presente disposizione non si applica ai casi di urgenza di cui al precedente comma 5.

Articolo 10

Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
2. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di tanti Enti locali che rappresentino la maggioranza degli Enti locali consorziati.
3. In seconda convocazione l'Assemblea è valida con la presenza di tanti Enti locali che rappresentino almeno il 30 (trenta) per cento del totale degli Enti locali consorziati, salvo le Assemblee convocate per decidere sulle materie di cui all'articolo 48, comma 3, della l.r. n. 26/2003, che sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti.
4. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice delle quote di partecipazione al Consorzio rappresentate in assemblea, salvo quelle aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 48, comma 3, della l.r. n. 26/2003 e succ. mod., che devono essere assunte con il rispetto delle maggioranze ivi previste e, pertanto, con il voto favorevole, in prima convocazione, della maggioranza assoluta degli Enti locali consorziati e, in seconda convocazione, con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
5. Le votazioni si svolgono a scrutinio palese, per alzata di mano o per appello nominale.

Articolo 11

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero massimo di 8 componenti eletti dall'Assemblea. Il Vice Presidente è nominato dal Presidente che lo sceglie tra i membri del Consiglio di Amministrazione.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 (cinque) anni sono rieleggibili, ed esercitano le proprie funzioni fino alla elezione del nuovo Consiglio garantendo l'ordinaria amministrazione e adottando gli atti che risultano urgenti e improrogabili.

3. Qualora per qualsiasi causa venga a mancare uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvede alla sostituzione nella sua prima seduta, che è convocata entro 30 (trenta) giorni dalla vacanza. Il subentrante rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato spettante al suo predecessore.
4. Non possono ricoprire la carica di amministratori del Consorzio e, se nominati, decadono, dirigenti, amministratori, dipendenti con potere di rappresentanza dei soggetti gestori del servizio idrico integrato affidatari del servizio, nonché coloro che con tali soggetti hanno interessi diretti o indiretti e comunque non devono sussistere le condizioni di cui all'art. 58 del TUEL.
5. Decadono dalla carica di componenti il consiglio di amministrazione, i consiglieri che risultassero assenti ingiustificati per tre volte consecutive dalle riunioni del consiglio stesso. Le cause di decadenza sono dichiarate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione del Consorzio e delibera in merito a tutti gli argomenti non riservati espressamente alla competenza dell'Assemblea.
2. In particolare il Consiglio:
 - a) propone all'Assemblea gli atti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) ed l) del precedente articolo 8;
 - b) vigila sulle attività poste in essere dai soggetti cui compete la gestione e l'erogazione del servizio idrico e controlla il rispetto del contratto di servizio, anche nell'interesse dell'utente;
 - c) dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
 - d) promuove presso le Autorità competenti i provvedimenti che si rendano necessari per il perseguimento dei fini del Consorzio;
 - e) assume il personale, compresi i dirigenti, e delibera il conferimento di incarichi professionali di consulenza e di assistenza che si rendano necessari;
 - f) delibera sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
 - g) provvede alle spese e agli acquisti necessari in ordine al funzionamento del Consorzio;
 - h) approva i regolamenti interni;
 - i) approva la pianta organica del personale del Consorzio;
 - j) provvede a tutto quanto non espressamente demandato per legge e per Statuto ad altri organi consortili;
 - k) predispose il bilancio di previsione, il rendiconto e il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

Articolo 13

Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente o, nei casi di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, con le stesse modalità previste per l'Assemblea; nel caso di impedimento anche di quest'ultimo ne farà le veci il consigliere più anziano.
2. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri; in tal caso la riunione deve aver luogo entro dieci ([10]) giorni dalla richiesta.
3. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 14

Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea e dura in carica 5 (cinque) anni. Il Vice Presidente, salvo revoca anticipata da parte del Presidente, dura in carica fino alla fine del mandato del Presidente.
2. Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente:
 - a) convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione e ne firma i relativi processi verbali;

- b) vigila sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti adottati dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
 - c) ha la legale rappresentanza del Consorzio di fronte a terzi e dinanzi alle autorità giudiziarie ed amministrative ed in procedure arbitrali;
 - d) cura le relazioni esterne, anche con gli organi regionali e nazionali previsti dalle leggi vigenti in materia di servizio idrico integrato;
 - e) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, nominando all'uopo avvocati o procuratori, sottoponendo poi senza indugio l'operato al Consiglio di Amministrazione per la ratifica;
 - f) firma i documenti contabili e la corrispondenza di sua competenza;
 - g) sovrintende agli uffici e servizi consortili e vigila sull'ordinato svolgimento delle relative attività;
 - h) stipula i contratti e le convenzioni di pertinenza consortile;
 - i) esercita le altre funzioni che gli siano demandate dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
3. Le dimissioni del Presidente e del Vice Presidente debbono essere presentate per iscritto, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e decorrono dal momento in cui la comunicazione è acquisita al protocollo del Consorzio.

Articolo 15 **Commissioni consultive**

1. Per lo studio di determinate materie e per iniziative afferenti le attività istituzionali del Consorzio, l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione possono costituire commissioni consultive inserendovi, se opportuno, anche esperti esterni.
2. Nei provvedimenti di nomina sono specificati gli obiettivi delle commissioni, le condizioni regolanti la loro attività e gli eventuali compensi per gli esperti esterni.

Articolo 16 **Collegio dei revisori**

1. Il controllo sulla gestione economico-finanziaria del Consorzio è esercitato dal collegio dei revisori composto da tre esperti nominati dall'Assemblea secondo i criteri fissati dall'articolo 234, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000.
2. I revisori durano in carica 3 (tre) anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, non sono revocabili salvo inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta.
3. I revisori hanno la responsabilità di esercitare le funzioni previste dalla legge e dai regolamenti di contabilità vigenti.
4. I revisori possono assistere alle sedute dell'Assemblea e, su invito del Presidente, anche alle adunanze del Consiglio di Amministrazione nelle quali si tratti di bilancio, di conto consuntivo oppure di materie economico-finanziarie di rilevante interesse per il Consorzio.
5. L'incarico di Revisore non può essere esercitato da chi si trovi nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle norme del Codice Civile.
6. Non possono essere nominati revisori dei conti, i componenti dell'Assemblea, i consiglieri comunali e provinciali degli enti facenti parte del Consorzio i parenti e gli affini entro il quarto grado dei membri dell'Assemblea o del consiglio di amministrazione, coloro che sono legati al Consorzio da un rapporto continuativo di prestazioni retribuite di vario tipo.
7. L'attività di controllo dovrà essere documentata in un apposito registro che dovrà essere depositato presso gli uffici del Consorzio.

Articolo 17 **Trasmissione atti fondamentali del Consorzio agli Enti locali consorziati**

1. Il Presidente provvede a trasmettere agli Enti locali consorziati, entro 60 (sessanta) giorni dalla loro adozione, le deliberazioni dell'Assemblea.
2. Tale trasmissione non ha finalità di controllo ma di informazione sull'attività del Consorzio. In ogni caso si garantisce la piena applicazione della L. 241/90 e del D. lgs. 195/05.

Articolo 18

Forme di consultazione

1. Gli organi del Consorzio promuovono ogni possibile forma di consultazione e partecipazione degli Enti locali consorziati in merito agli aspetti fondamentali dell'attività del Consorzio.
2. Per il raggiungimento dei fini di cui al precedente comma, gli organi del Consorzio in particolare:
 - a) organizzano incontri con gli Enti locali consorziati, anche partecipando, a richiesta o su propria iniziativa, a sedute dei relativi organi (Consigli e Giunte);
 - b) divulgano ed illustrano la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere agli Enti locali consorziati.

Articolo 19

Direttore, uffici e personale

1. Il Consorzio si avvale di un Direttore, a cui è attribuita la responsabilità gestionale del Consorzio, preposto ad un ufficio di direzione;
2. La copertura dei posti del predetto ufficio avviene mediante contratti di diritto privato a tempo determinato, di durata quinquennale e rinnovabili, ai sensi dell'articolo 110 del d.lgs. n. 267/2000.
3. Il Consorzio è dotato, inoltre, di propri servizi tecnici ed amministrativi per il funzionamento dei quali si avvale di personale dipendente nonché, in caso di necessità particolari, di personale comandato dagli Enti locali consorziati, da altri enti pubblici oppure individuato attraverso altre forme contrattuali, previste dalle normative vigenti in materia, sulla base di apposita pianta organica approvata dal Consiglio di Amministrazione.
Ai dipendenti del Consorzio si applica la normativa contrattuale del comparto Regioni – Enti Locali.
I dirigenti sono a tutti gli effetti, dipendenti del Consorzio.
4. La sede degli uffici del Consorzio è messa a disposizione a titolo gratuito dalla Provincia o da uno dei Comuni facenti parte del Consorzio.

Articolo 20

Patrimonio

1. Il Consorzio ha un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione attribuito a ciascun Ente locale consorziato proporzionalmente all'entità della popolazione residente risultante dall'ultimo censimento ISTAT, nonché dalle acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri.
2. Al Consorzio possono inoltre essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito.
3. Tutti i beni conferiti in dotazione, come i beni direttamente acquisiti dal Consorzio, sono iscritti nel libro cespiti del Consorzio e, a suo nome, presso i registri mobiliari ed immobiliari.
3. La Provincia partecipa alla ripartizione delle spese versando una quota annua pari al 10%, calcolata sul totale dei voti rappresentati.

Articolo 21

Contabilità e finanza

1. Per la finanza e la contabilità del Consorzio si applicano le norme vigenti.
2. Il fabbisogno finanziario è indicato nel bilancio di previsione da approvarsi dall'Assemblea nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

Articolo 22

Mezzi finanziari

1. Il Consorzio si avvale, per il perseguimento dei propri scopi, dei seguenti mezzi:
 - a) fondo di dotazione;
 - b) conferimenti o contributi comunitari, statali, regionali, provinciali o di altri enti;
 - c) quota della tariffa del servizio idrico integrato;
 - d) introiti risultanti da prestazioni e attività connesse con le proprie funzioni istituzionali.

Articolo 23

Ripartizione delle spese

1. La ripartizione delle spese tra gli Enti locali consorziati è deliberata dal Consiglio di Amministrazione in proporzione all'entità della popolazione residente risultante dall'ultimo censimento ISTAT. Alla Provincia è attribuita una quota del 10%, salvo la stessa Provincia concorra attraverso l'assegnazione di beni o la prestazione di servizi.
2. Il riparto ha luogo in base alle risultanze del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e del conto consuntivo dell'anno precedente.
Ciascun ente inserisce nel proprio bilancio la quota di spesa annuale di propria competenza e provvede a versarla al consorzio in quattro rate anticipate trimestrali da conguagliarsi all'atto dell'approvazione del riparto annuale delle spese. Ogni ritardo comporta l'applicazione di interessi nella misura legale.

Articolo 24

Servizi di Tesoreria

1. I servizi di Tesoreria e di cassa sono affidati allo stesso tesoriere del Comune o della Provincia ove ha sede il Consorzio o ad altro istituto di credito, sulla base di apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 25

Conflitti

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli Enti locali consorziati e tra di essi ed il Consorzio possono essere sottoposte al Garante dei servizi locali di interesse economico generale di cui all'articolo 3 della l.r. n. 26/03, senza pregiudizio del diritto di ricorso ed alle altre autorità competenti.
2. In ogni caso gli enti consorziati decadono dal diritto di impugnare le deliberazioni assembleari decorsi sessanta giorni dall'approvazione, se presenti, o, se assenti, decorsi sessanta giorni dall'invio della delibera.

Articolo 26

Cessazione del Consorzio

1. In caso di cessazione del Consorzio, il patrimonio, al netto di eventuali oneri e passività, verrà ripartito tra i singoli Enti locali consorziati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

Articolo 27

Norma finale di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si osservano le norme previste dalla legislazione per le aziende speciali di cui all'art. 114 del d.lgs. n. 267/2000, in quanto compatibili.